

## Contributi volontari 2015

### Lavoratori dipendenti, autonomi ed iscritti alla Gestione separata

L'INPS, con la circolare n. 57, 11 marzo 2015 ([scarica il testo](#)), comunica l'importo minimo settimanale della retribuzione per i lavoratori dipendenti, le aliquote IVS degli autonomi e degli iscritti alla gestione separata su cui calcolare il contributo volontario per l'anno 2015.

#### Versamenti volontari lavoratori dipendenti non agricoli:

L'importo del contributo dovuto è settimanale e viene calcolato sulla base delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria anche se non collocate temporalmente nell'anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda.

Vista la variazione dell'indice ISTAT (0,20%) nel 2015

- La retribuzione minima settimanale, per l'accredito della contribuzione settimanale, non può essere inferiore a € 200,76.
- L'aliquota IVS che determina l'importo del contributo VV, per gli autorizzati con decorrenza successiva al 31.12.1995 è pari al **32,87%**, mentre per gli autorizzati entro il 1995, è pari al **27,87%**
- La prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1% (art. 3 L. 438/92) è di € **46.123,00** (tetto pensionabile).

Nell'allegato 1 alla circolare è riportata la tabella delle classi di contribuzione (minima 18<sup>^</sup>, max 46<sup>^</sup>)

#### In questo numero:

Contributi volontari  
2015  
[pag.1-2](#)

Buone pratiche: dal  
comprensorio di Lecco  
[pag.3](#)

Notizie in breve  
[pag.4](#)

## Lavoro intermittente senza indennità di disponibilità: possibile coprire i periodi di interruzione con i V.V.

### **Versamenti volontari iscritti evidenza contabile separata del FPLD, iscritti Fondo Volo e Fondo Ferrovie dello Stato S.p.A.**

Per gli iscritti ai fondi INPS Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex-Inpdai, nonché al fondo dipendenti FS, l'aliquota per i versamenti volontari è pari **al 33%**, identica all'aliquota per il versamento dei contributi obbligatori.

Per gli iscritti al **Fondo Volo**, l'aliquota varia **dal 37,70% al 40,82** ed è determinata dal possesso o meno di contribuzione al 31.12.1995 o dall'adesione o meno ai fondi complementari.

### **Versamenti volontari Fondo ex Ipost**

L'aliquota di versamento della contribuzione volontaria è pari al **32,65%**

### **Versamenti volontari Artigiani e Commercianti**

L'importo del contributo dovuto è mensile e viene determinato applicando le aliquote previste sulla **media dei redditi da impresa denunciati ai fini Irpef negli ultimi 36 mesi di contribuzione** precedenti la data della domanda.

Le aliquote per gli **Artigiani**, titolari e collaboratori (con età superiore ai 21 anni) è pari al **22,75%**, mentre per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, è pari al 19,65%.

Per i **Commercianti**, titolari e collaboratori (con età superiore ai 21 anni) è pari al **22,74%**, mentre per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, è pari al 19,74%.

### **Versamenti volontari Gestione Separata**

L'importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata è determinato applicando, all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla domanda, l'aliquota IVS di finanziamento della gestione.

L'aliquota è quella prevista per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non

titolari di pensione che, per il 2015, è pari al **27%** per i professionisti ed al 30% **per i collaboratori e figure assimilate**.

L'importo minimo di versamento per il 2015 non potrà essere inferiore al minimale ottenuto applicando le aliquote dette al minimale previsto per l'accredito contributivo 2015 (pari a 15.548,00 € annuo). Pertanto per i liberi professionisti, l'importo minimo dovuto dai proscrittori volontari della GS non potrà essere inferiore a €4.197,96 su base annua e a € 349,83 su base mensile.

### **Lavoro intermittente e prosecuzione volontaria**

INPS, in risposta a quesiti pervenuti dalle sedi, chiarisce i criteri con i quali debba essere rilasciata o meno l'autorizzazione ai versamenti volontari.

**Il lavoro intermittente** può essere **con obbligo di risposta alla chiamata** e quindi con diritto alla corresponsione di un'indennità per i periodi di disponibilità obbligatoria, oppure **senza obbligo di disponibilità da parte del lavoratore**, in tal caso il rapporto di lavoro si instaura solo se il lavoratore risponde alla chiamata.

Nel caso di lavoro intermittente **con obbligo di risposta, l'autorizzazione ai V.V. non può essere concessa** perché l'indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione utile ai fini del diritto e della misura della pensione.

Per i periodi di interruzione, nel caso di **lavoro intermittente senza indennità di disponibilità, può essere invece rilasciata l'autorizzazione ai V.V.** (con efficacia a tempo indeterminato) che potrà essere utilizzata per la copertura dei periodi successivi alla decorrenza oltre che delle settimane prive di contribuzione e comprese nel semestre anteriore alla domanda.

# Buone pratiche

## Spostamento del S.M. da FPLD a ART.

Il controllo delle pensioni liquidate può essere effettuato per la verifica del **corretto importo della prestazione pensionistica** liquidata in misura inferiore a quella dovuta, prestando attenzione allo scadere del termine decadenziale, che è di tre anni dalla data di prima liquidazione (TE08), ovvero se non disponibile, dalla data di riscossione del primo rateo per le pensioni con decorrenza dal 06-07-2011. Le pensioni con decorrenza anteriore a tale data non sono soggette a termini di decadenza ma solo a quelli di prescrizione dei ratei. La decadenza opera anche sulle domande di supplemento.

Sulle **domande di ricostituzione**, non opera alcuna decadenza, a condizione che il periodo oggetto della ricostituzione non sia stato richiesto e valutato dall'INPS in sede di prima liquidazione. (Es. accredito del servizio militare mai richiesto prima della domanda di pensione non è soggetto a decadenza; in caso contrario presenza di domanda di accredito inoltrata prima o in occasione della domanda di pensione è soggetto alla decadenza). Questo aspetto è ben chiarito dalla circ. INCA n. 19 del 24/02/2015.

Di conseguenza il controllo delle prime liquidazioni può essere effettuato senza l'assillo dello scadere del termine decadenziale, tenendo presente che la ricostituzione deve riguardare elementi, incidenti sul calcolo, non conosciuti da INPS (es: incremento della posizione contributiva relativa a periodi anteriori alla decorrenza della pensione)

Una azione, che può generare domande di ricostituzione è la verifica sulle modalità del calcolo della pensione, come ad esempio, l'individuazione dei periodi di riferimento su cui vengono calcolate le singole quote.

Il **comprensorio INCA di Lecco**, con una precisa **scelta organizzativa**, sta sistematicamente verificando le liquidazioni delle pensioni miste (FPLD-Gestioni autonomi) di lavoratori che hanno prestato il S.M. e la cui contribuzione è stata

accreditata e utilizzata, per default, nel calcolo della quota di pensione a carico dell'FPLD.

In alcuni di questi casi, ovviamente da determinare con un calcolo preventivo, può risultare conveniente chiedere il trasferimento e l'utilizzo del SM nel calcolo della quota a carico delle gestioni degli Autonomi.

**INCA di Lecco** ha recentemente trattato un caso emblematico dell'operazione appena descritta. La ricostituzione ha determinato **la riliquidazione della pensione con un arretrato di ben 24.000 euro!**

Nella fattispecie descritta, la **prima liquidazione** era stata effettuata con una anzianità contributiva **maturata al 31.12.92, inferiore ai 15 anni per la quota relativa agli artigiani.**

Conseguentemente la **retribuzione media settimanale per la quota B degli ART.** era stata calcolata sulle retribuzioni delle **520 settimane più le settimane accreditate fra l'01.01.1993 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione (D.Lgs. 503/92), per un totale di un periodo di riferimento di 1274 settimane.**

Con la richiesta di spostamento del SM da FPLD a ART, la consistenza dell'anzianità contributiva riferita alla quota ART. al 31.12.1992 diventava **superiore ai 15 anni. Di conseguenza viene a modificarsi il periodo di riferimento per il calcolo della R.M.S. che si ferma a 780 settimane antecedenti la decorrenza della pensione.**

Accorciandosi il periodo di riferimento su cui calcolare la R.M.S., si è incrementato il valore della stessa perché il reddito accreditato, era particolarmente più elevato negli ultimi anni, rispetto a quelli temporalmente più lontani.

A conclusione, riteniamo virtuoso il comportamento della sede INCA di Lecco, comportamento sicuramente da incentivare e da diffondere anche negli altri territori.

Invitiamo le nostre sedi INCA a trasmetterci casi simili per diffondere la conoscenza a tutti.

# Notizie in breve

## Dubbi sul diritto alla NAspi in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

L'art.3 comma 2 del Dlgs.22/2015 (riordino delle prestazioni di disoccupazione in attuazione del Jobs Act) conferma il diritto alla NAspi anche in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro così recitando: *“La NASpi è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.”*

Tuttavia, occorre prestare massima attenzione alla circostanza che nel nuovo ordinamento introdotto con il Dlgs.23 (c.d. contratto a tutele crescenti) la disciplina della risoluzione consensuale in fase di conciliazione obbligatoria è stata esplicitamente abrogata e permane nell'ordinamento soltanto a favore dei lavoratori che si sono occupati prima del 4/3/2015 (*“3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 non trova applicazione l'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni*). In attesa di chiarimenti quindi, occorre considerare che i lavoratori che si sono occupati nel nuovo regime giuridico, se risolvono consensualmente il rapporto di lavoro, potrebbero non avere diritto alla NAspi.

## Domande erroneamente presentate di ASPI, Mobilità, trattamento speciale edile

Con messaggio 1644 del 5 marzo 2015, INPS fornisce chiarimenti in merito alla **possibilità di trasformazione delle domande erroneamente presentate** di ASPI in Mobilità ordinaria e viceversa o della trasformazione di ASPI o di

Mobilità in domanda di trattamento speciale edile.

La trasformazione delle domande errate è possibile ma solo con **esplicita richiesta che deve essere comunque avanzata entro il termine decadenziale**.

Quindi, la richiesta di **trasformazione di una domanda di ASPI in Mobilità** da parte di un lavoratore licenziato a seguito di procedura di mobilità, dovrà essere **presentata entro 68 giorni dal licenziamento**.

La richiesta di **trasformazione di una domanda ASPI o di Mobilità in trattamento speciale edile**, dovrà invece essere richiesta *entro 24 mesi dalla data di licenziamento*.

Nel caso di **reiezione di una domanda di mobilità**, sulla comunicazione di respinta, oltre alla motivazione, sarà anche riportato l'invito al lavoratore ad esprimere la volontà di trasformare la domanda di mobilità in ASPI.

(tratto da circolare INCA nazionale n° 28/2015).

## Corte Costituzionale, sentenza n° 22/2015

La Corte Costituzionale, con sentenza n° 22 del 27 Febbraio 2015 ha dichiarato incostituzionale la previsione che subordinava alla titolarità della carta di soggiorno la concessione ai ciechi extracomunitari della **pensione e della speciale indennità** prevista per i non vedenti.

Quindi, anche i **ciechi extracomunitari** potranno avere le specifiche provvidenze economiche con il **soggiorno legale in Italia e con la sola titolarità di permesso di soggiorno della durata di almeno un anno**.

Rimangono esclusi, in attesa di altro intervento della C.C., gli extracomunitari affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, per i quali è ancora necessaria la titolarità della carta di soggiorno.



### Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova, 22 – 20123 Milano (MI)

Tel. 02-26254333

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

La newsletter è anche su <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

**Enzo.mogni@cgil.lombardia.it**

È vietata la riproduzione e la diffusione.